



Stop alla stipula di nuovi contratti di collaborazione dalla data di entrata in vigore del dlgsv e trasformazione in lavoro dipendente dal 1 gennaio 2016

[Lo schema di decreto legislativo](#) approvato dal Consiglio dei ministri il 20 febbraio 2015 che contiene il testo organico semplificato delle tipologie contrattuali e la revisione della disciplina delle mansioni, in merito ai contratti di collaborazione a progetto (Co. Co. Pro.) stabilisce che a partire dall' [entrata in vigore del decreto](#) non potranno essere attivati nuovi contratti di collaborazione a progetto.

[Lo schema del decreto legislativo](#) prevede inoltre che a far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, di contenuto ripetitivo e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

Stop alle collaborazioni dal 1 gennaio 2016 e riordino delle tipologie contrattuali

A far data dal 1° gennaio 2016 i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa dovranno quindi trasformarsi in rapporti di lavoro subordinato ad eccezione per:

a) le **collaborazioni** per le quali gli accordi collettivi stipulati dalle confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono **discipline specifiche**

riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;

b) le **collaborazioni** prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in **appositi albi professionali**;

c) le attività prestate nell'esercizio della loro funzione dai **componenti degli organi di amministrazione** e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;

d) le **prestazioni di lavoro** rese a fini istituzionali **in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche** affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. come individuati e disciplinati dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

In attesa del riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, **tale normativa non trova applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni fino al 1° gennaio 2017.**

Agevolazioni fino a dicembre 2015 per la trasformazione di co-co-co o partite Iva

Al fine di promuovere la stabilizzazione dell'occupazione mediante il ricorso a contratti di **lavoro**

subordinato a tempo indeterminato

nonché di garantire il corretto utilizzo dei contratti di lavoro autonomo,

nel periodo compreso fra l'entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2015

, i datori di lavoro privati che procedano alla assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di soggetti già parti di contratti di

collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto e di persone titolari di partita IVA,

godono dell'

estinzione delle violazioni previste dalle disposizioni in materia di obblighi contributivi, assicurativi e fiscali connessi alla eventuale erronea qualificazione del rapporto di lavoro pregresso,

salve le violazioni già accertate prima dell'assunzione, a condizione che:

a) i lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivano, con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, **atti di conciliazione** in una delle sedi di cui all'articolo 2113, comma 4, del codice civile, e all'articolo 76 del decreto legislativo n. 276 del 2003;

b) nei dodici mesi successivi alle assunzioni, i datori di lavoro non recedano dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo.